



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8079 del 2021, proposto da Alberto Di Giorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Pro Tempore, non costituito in giudizio;

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Barbara Zucchetto, Chiara Potzolu, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria finale di merito - Allegato A (Doc. 1) e Allegato B “elenco dei vincitori” (Doc. 2) - approvata con Provvedimento 0173327 del 30/06/2021 (Doc.

3) come modificata dal Provvedimento 0198385 del 22/07/2021 (Doc. 4), all'esito del «Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia» bandito dall'Agenzia delle Entrate con Provv. Prot. n. 146687/2010 del 29/10/2010 (Doc. 5), pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale Concorsi ed esami del 5 novembre 2010, laddove colloca il ricorrente in posizione deteriore rispetto alla posizione cui avrebbe diritto, a causa del mancato riconoscimento del diritto alla riserva di posti ex art. 1 del bando di concorso;

- dell'art. 9 del bando di concorso laddove venga interpretato - come fatto dalla Commissione esaminatrice - nel senso di non riconoscere la riserva di posti in favore di coloro che avevano già in precedenza autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, il possesso del titolo per la riserva di posti, ovvero, nel senso di escludere del tutto il soccorso istruttorio in tale ipotesi;

- degli atti, verbali e documenti relativi alle operazioni di valutazione della riserva dei posti in favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO